



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 novembre 2018  
(OR. en)

13447/18

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0083 (NLE)**

---

---

**VISA 280  
COLAC 86**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari

---

**DECISIONE (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo  
tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile  
che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile  
in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata  
per i titolari di passaporti ordinari**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> ha apportato modifiche orizzontali all'*acquis* dell'Unione in materia di frontiere e visti e ha fissato il soggiorno di breve durata a un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
- (2) È necessario inserire questa nuova definizione nell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari<sup>2</sup>, al fine di armonizzare il regime dell'Unione in materia di soggiorno di breve durata.
- (3) Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica federativa del Brasile per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari ("accordo"). I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 31 ottobre 2017.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1).

<sup>2</sup> GU L 255 del 21.9.2012, pag. 4.

- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio<sup>1</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio<sup>2</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) È opportuno firmare l'accordo e approvare il testo della dichiarazione allegata alla presente decisione e il testo delle dichiarazioni congiunte accluse all'accordo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

<sup>2</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

### *Articolo 1*

È autorizzata la firma a nome dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari, con riserva della conclusione di tale accordo<sup>1+</sup>.

### *Articolo 2*

Il testo della dichiarazione allegata alla presente decisione e il testo delle dichiarazioni congiunte accluse all'accordo sono approvate a nome dell'Unione.

### *Articolo 3*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

---

<sup>1</sup> Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.  
<sup>+</sup> Delegazioni: cfr documento ST 13449/18.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

## ALLEGATO

### DICHIARAZIONE DELL'UNIONE RIGUARDANTE L'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2226 CHE ISTITUISCE IL SISTEMA DI INGRESSI/USCITE (EES) E GLI STATI MEMBRI CHE APPLICANO INTEGRALMENTE L'ACQUIS DI SCHENGEN

Il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 è entrato in vigore il 29 dicembre 2017.

Di conseguenza, a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226<sup>1</sup> ai fini di tale accordo s'intenderanno per Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite è operativo alle frontiere esterne. Il periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sarà calcolato tenendo conto del periodo di soggiorno in tutti gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite è operativo alle frontiere esterne.

---

<sup>1</sup> La data di applicazione sarà decisa dalla Commissione in conformità dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2017/2226.